



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILI

Via G. Marconi, 34 – 87037 – San Fili (CS)
E-mail: csic840001@istruzione.it – PEC: csic840001@pec.istruzione.it
Sito web: www.icsanfili.edu.it - Telefono: 0984-1593076
CM: CSIC84000L – C.F.: 98042760789



FUTURA 



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -S. FILI
Prot. 0007232 del 17/11/2023
V (Uscita)

A tutte le famiglie
e.p.c. Al personale Docente e non docente

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia L.R. n. 46 del 23-10-2023

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 233 del 25 ottobre è stata pubblicata la legge regionale n. 46 del 23/10/2023 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.

La legge suddetta cita testualmente: (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, **nella Regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza** di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina

Pertanto si ricorda che **tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia ed 5 giorni per la scuola primaria, dovranno essere giustificate attraverso ARGO FAMIGLIA con le modalità utilizzate da tempo.**

Permangono criteri e termini per le specifiche giustificazioni per motivi diversi da malattia. In assenza di certificazioni esterne che comprovano lo stato di guarigione, forte rilevanza investe il senso di responsabilità di chi esercita la patria potestà.

Allegati:

- Legge-Regione-Calabria-n.-46-2023_-Integrazione-L.R.-n.-19-200;
- Legge Regione Calabria n. 46 del 23/10/2023 _ integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente

Dott.ssa Simona Sansosti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.39/93)